

FAC SIMILE CONVENZIONE

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MARANO VICENTINO E L'ASSOCIAZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SANTA MARIA, 34 DENOMINATO "CASA DI ROSA", PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE DI CUI ALL'ART. 5, PRIMO COMMA LETT.A) e U) DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.) ad

Tra

il Comune di Marano Vicentino - C.F.n. - rappresentato da.....in qualità di - che interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Marano Vicentino, in ottemperanza a quanto disposto con Deliberazione di G.C. n. del....;

e

..... nato a e residente in via (C.F.....), in qualità di legale rappresentante dell'Associazione(in seguito "Associazione") con sede in via.....C.F./P.IVA.....;

Premesso che:

- la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- il Testo Unico sugli Enti Locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma) prevede che "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il Consiglio di Stato sottolinea come non vi siano regole pre-confezionate da autorità munite di pubblici poteri, nel momento in cui alcuni soggetti, per lo più comunitari (famiglie, associazioni, ecc.) agiscono come cittadini "attraverso l'assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa" trattandosi di "manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza societaria";
- la Legge 383/2000 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" secondo la quale all'art. 1 "La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale";
- la Legge 383/2000 che stabilisce all'art. 4 che le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività anche da contributi di enti locali "anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî";
- Il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, "Codice del Terzo Settore", art. 2, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo" e che "ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone

la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";

- l'Amministrazione comunale, nell'intento di valorizzare il ruolo del Terzo Settore e le molteplici espressioni del volontariato, riconosciuto come risorsa per la collettività, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 1, c. 4, Legge 328/2000) ed avuto riguardo ai contenuti del nuovo Codice del Terzo settore approvato con D. Lgs 117/2017, intende concedere in comodato uso gratuito l'immobile, di proprietà comunale denominato la "Casa di Rosa", ad un'associazione di volontariato/associazione di promozione sociale che operi nel territorio comunale, e che si impegna a ristrutturare gli spazi della casa, rendendoli fruibili a progetti di autonomia, ad attività ricreative e di socializzazione rivolti a ragazzi e adulti disabili, favorendo la loro partecipazione e quella delle loro famiglie alla vita di comunità;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Finalità

Scopo della presente convenzione è lo svolgimento da parte della Associazione delle attività di seguito descritte come da progetto presentato ed approvato a seguito manifestazione di interesse determinazione n..... del -----;

1. -----
2. -----
3. -----
4. -----

Art. 3 – Immobile oggetto di concessione

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 viene concesso l'immobile, costituente patrimonio del Comune, posto in Marano Vicentino in Via Santa Maria, 34, rappresentato nella planimetria allegata (all. 1),

così composto:

l'unità immobiliare, facente parte dell'edificio denominato "Casa di Rosa ", sita a Marano Vicentino in Via Santa Maria, insistente sul M.N. 122 (già fabbricato rurale con diritto alla corte M.N. 43 ora M.N.1218) del foglio 5 (cinque) – che al Catasto Terreni risulta essere Ente Urbano di are 1,12 (are uno e centiare dodici)-, così censito al catasto Fabbricati di Vicenza:

Catasto Fabbricati –foglio 5 (cinque) M.N. 122 sub 2 (due), Via Santa Maria n. 34, piani S1-T-1-2, CAT. a/3, cl. 4, vani 8 (otto), superficie catastale totale mq. 189 (centottantanove) – superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 189 (centottantanove)-, Rendita Euro 619,75 consistente in abitazione distribuita ai piani terra e secondo, con corridoio al piano primo e cantina al piano interrato; M.N. 122 sub 3 (tre), Via Santa Maria n. 34, piano 1, cat a/3 cl. 4, vani 3,5 (tre virgola cinque), superficie catastale totale mq 89 (ottantanove)- superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 89 (ottantanove)-, Rendita euro 271,14 consistente in abitazione al piano terra; M.N. 122 sub.1 (uno), via Santa Maria n., SNC piani T-1., consistente in "bene comune non censibile" (portico di ingresso, atrio, corridoio e vano scale) ai sub 2 (due) e 3 (tre);

autorimessa con area scoperta di pertinenza sita in via S. Maria, insistente sul M.N. 1251 del foglio 5 (cinque) – che al catasto terreni risulta essere Ente Urbano di are 0.28 (are zero e centiare 28) ed essere derivato dalla fusione dei M.NN. 876 e 877 -, così censita al catasto fabbricati di Vicenza:

Catasto Fabbricati- 5 (cinque) M.N. 1251- via Santa Maria, Piano T., cat.C/6, cl.2, mq 17 (diciasette), superficie catastale totale mq 17 (diciasette), rendita euro 28,10;

Tutto l'immobile e spazi di pertinenza saranno a disposizione dell'Associazione per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

Gli spazi saranno concessi nello stato di fatto e di manutenzione in cui si trovano e di cui l'Associazione ha preso preventiva visione e conoscenza.

Il comodatario dichiara di aver preso visione dei suddetti locali e di averli ritenuti idonei agli usi pattuiti e di rinunciare ad ogni garanzia per vizi occulti ad esclusione di quanto stabilito negli articoli 1812 e 1229 del codice civile.

Art. 4 - Vincoli alla utilizzazione dell'immobile

L'Associazione utilizzerà i locali cui al precedente art. 3 esclusivamente per svolgere le attività e per le finalità descritte al precedente art. 2, nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti comunali e degli eventuali atti autorizzativi.

Art. 5 - Durata

La durata della convenzione è stabilita in anni 6 (sei) dalla stipula del contratto;

Alla scadenza del contratto il bene immobile sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale degrado d'uso.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto all'Associazione all'atto della riconsegna.

Qualora, alla scadenza della presente convenzione, l'Associazione non provveda alla riconsegna dell'immobile libero e sgombero da persone e cose, essa sarà ritenuta unica responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

Art. 6 - Oneri e obblighi a carico dell'Associazione

Sono a carico dell'Associazione assegnataria:

- tutte le spese inerenti la convenzione da stipulare (bolli, spese di registrazione, ecc.) per l'assegnazione dei locali;
- la manutenzione ordinaria dei locali, compresa la pulizia e tinteggiatura.

L'Associazione si impegna a fornire ovvero sostituire a proprie spese l'arredo necessario ai locali affidati provvedendo alla loro manutenzione o sostituzione in caso di necessità;

Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

L'Associazione dovrà inoltre:

- utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla presente convenzione e restituirlo all'Amministrazione alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta;
- non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune di Marano Vicentino;
- non adibire gli spazi concessi, o parte di essi, a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, ovvero non installare apparecchi automatici ad essi adibiti quali, ad esempio, slot machines, videolottery o comunque apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possono procurare dipendenza; l'inottemperanza di tali prescrizione è motivo di revoca;
- ottemperare agli obblighi di Legge in relazione alle autorizzazioni e certificazioni necessarie per lo svolgimento delle attività poste in essere nell'immobile concesso, che dovranno essere presentate agli uffici di competenza dell'Amministrazione prima di ogni iniziativa e comunque nei termini prescritti dalla normativa in vigore;
- concordare le modalità di pubblicazione dei dati ai fini di garantire la massima diffusione della conoscenza delle attività ed iniziative promosse e svolte dall'Associazione per le finalità di cui all'art. 2 della presente convenzione;
- nell'ottica di offrire iniziative di qualità e quanto più possibile rispondenti ai bisogni dei disabili, l'Associazione si impegna inoltre a coinvolgere e collaborare con l'Amministrazione comunale in tavoli di studio e lavoro permanenti; attivare ampie collaborazioni valorizzando le risorse umane già presenti sul territorio e mettendosi in relazione con altre realtà esterne affini per finalità e modalità operative, quali enti locali, associazioni Onlus, cooperative sociali, circuiti di promozione culturale, aziende culturali, scuole e centri di formazione di ogni ordine e grado, operatori economici privati, eventuali istituzioni bancarie;
- citare sempre il Comune di Marano Vicentino come Ente di riferimento, riportandone lo stemma su tutti i canali promozionali e materiale informativo prodotto;
- rispettare tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, custodendo i locali con la diligenza del buon padre di famiglia.
- al termine di ciascun anno l'associazione -----è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle attività effettuate nel corso dell'anno di riferimento, a firma del legale rappresentante dell'associazione, corredata da indicatori idonei alla verifica dell'attività svolta (iniziative, attività programmate, soggetti coinvolti, beneficiari, rassegna stampa iniziative, altro materiale promo-pubblicitario, collaborazioni e partnership attuate, numero dei volontari, ecc. nonché rendiconto economico dettagliato con voci in entrata e uscita ed elenco e rendicontazione manutenzioni ordinarie effettuate.

Inoltre l'Associazione dovrà anche produrre un'autovalutazione dei risultati conseguiti.

Art. 7 – Impegni del Comune di Marano Vicentino

Il Comune di Marano Vicentino concede all'associazione----- l'uso dell'intero immobile di proprietà comunale denominato Casa di Rosa come descritto all'art. 3 con il totale sgravio del canone d'uso e l'abbattimento delle spese al 100%

Ai sensi dell'art. 1803 e seguenti del Codice Civile, spetta al Comune la manutenzione straordinaria dell'unità immobiliare assegnata che eseguirà a propria cura e spese, salvo quanto previsto dall'art.1808 del codice civile per gli interventi conservativi necessari e urgenti;

il Comune si accolla altresì le spese per la fornitura di energia elettrica, idrica e gas del bene comodato.

La quota convenzionale esaurisce gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale che non concederà quindi richieste di autorizzazioni ed altri eventuali benefici che comportino una ulteriore spesa o una mancata entrata Comunale.

Per valorizzare e sostenere le attività dell'Associazione il Comune si impegna a:

- garantire la più ampia promozione e partecipazione alle iniziative, agli eventi e alle manifestazioni attraverso i propri canali comunicativi;
- affiancare, secondo le modalità concordate, l'associazione nell'attività di promozione del progetto presentato;

Art. 8 - Responsabilità / Coperture assicurative

L'Associazione assegnataria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare all'associazione stessa e/o a terzi in conseguenza delle attività svolte nell'immobile.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Ufficio Affari Generali-Segreteria del Comune di Marano Vicentino.

L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

L'Associazione, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Marano Vicentino) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con la seguente somma assicurata pari ad € 500.000,00 libera da franchigia, scoperti e qualsiasi altro vincolo a carico dell'Amministrazione

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta ed oggetto della convenzione e, comunque, di tutti coloro dei quali l'Associazione si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dell'Associazione l'iscrizione all'INAIL, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con la seguente somma assicurata pari ad € 100.000,00 libera da franchigia, scoperti e qualsiasi altro vincolo a carico dell'Amministrazione

Art. 9 – Statuto e Atto Costitutivo dell'Associazione

Lo statuto dell'Associazione, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto e, pertanto, ogni sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

Art. 10 – Accertamenti e controlli sull'attività

Al Comune di Marano Vicentino è riservata ampia facoltà di controllo sull'attività svolta dall'Associazione rispetto alle attività esercitate presso, anche con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione stessa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Art. 11 – Personale dell'Associazione e rapporti di lavoro

Il personale che collabora con l'Associazione risponderà per fatti illeciti e per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e l'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Marano Vicentino non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra l'Associazione ed i suoi eventuali dipendenti o prestatori d'opera.

L'Associazione è responsabile dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d'opera.

Art. 12 - Cause di risoluzione, decadenza

Il Comune di Marano Vicentino si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione assegnataria, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- mancata rendicontazione annuale dell'Attività svolta e del Bilancio comprensivo delle spese sostenute e delle entrate percepite, quando l'omissione si protrae oltre 30 giorni dalla richiesta formale effettuata da parte dell'Amministrazione;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli assegnati;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa di cui all'art. 8;
- frode dimostrata dall'Associazione assegnataria in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall' Associazione assegnataria o loro aventi causa

L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla concessione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza

l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

Art. 13 - Controversie

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Vicenza

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

Art. 15 – Norme finali e fiscali

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Associazione sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il presente contratto é esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

Marano Vicentino, ...

Il Comune di Marano Vicentino

Sig./Dott.....

L'Associazione

Il Presidente/Legale Rappresentante

Sig./Dott.....
